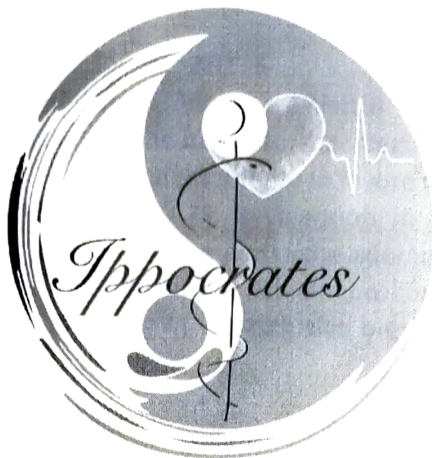




STATUTO

“IPPOCRATES” odv

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: IPPOCRATES Organizzazione di volontariato ODV.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione IPPOCRATES anche la locuzione/acronimo **ETS (Ente Terzo Settore)**.

L'Associazione IPPOCRATES ha sede legale in via Stroffellini, 9 nel Comune di Bojano e opera nel territorio della Regione Molise.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche “Associazione”) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

finalità e i principi generali, che qui integralmente:
L'Associazione Ippocrates esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, le seguenti attività di interesse generale:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In attuazione delle attività generali di cui sopra e delle previsioni statutarie iniziali, oltre alle attività di interesse generale sopra esposte, **l'associazione IPPOCRATES svolge attività diverse secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale esercitata (art. 6 CTS):**

- Promozione e diffusione della conoscenza di attività olistiche volte al miglioramento del benessere psico-fisico delle persone;
- Organizzazione campagne informative e di Prevenzione Sanitaria, sensibilizzazione verso politiche di promozione della salute, predisposizione di schede di rilevazione, report qualitativi;
- Promozione di corsi di educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita;
- Studi Epidemiologici e Statistici, benchmarking;
- Promozione di politiche sanitarie e socio-sanitarie efficaci;
- Segretariato Sociale e Sanitario;
- Promozione di attività di Mediazione familiare, consulenza di coppia e servizi alle famiglie in situazioni conflittuali, preparazione alla genitorialità responsabile; Mediazione culturale e sociale, counseling, educazione alla sana alimentazione;
- Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e Informazione rivolto ai minori e alle famiglie;
- Promozione delle Pari Opportunità, attraverso azioni positive, di incentivazione alla consapevolezza del valore della diversità, di genere e di provenienza territoriale, con particolare riferimento ai richiedenti asilo.

- Promozione di servizi agli anziani, ai disabili, ai minori e alle categorie svantaggiate in genere per il miglioramento della qualità della vita;
- Pubblicazioni a stampa relative alle campagne di prevenzione e informazione sanitaria e del diritto alla salute;
- Convegni, cineforum, eventi, conferenze stampa, caffè letterari, tavole rotonde, uffici stampa, giornate di studio, eventi culturali e socio-culturali in generale;
- Attività di comunicazione e giornalismo;
- Attività volte al reperimento di risorse necessarie all'attività di promozione socio-sanitaria e culturale

ART. 5 bis (Finalità)

L'associazione "IPPOCRATES" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, di SOLIDARIETÀ CULTURALE e SOCIALE con OBIETTIVO SOCIO-SANITARIO riguardante le attività dirette alla tutela della salute fisica, psichica ed emozionale del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, sostegno, informazione alla cittadinanza in tema di salute, benessere, equilibrato rapporto uomo-ambiente, promozione della sana alimentazione e dei corretti stili di vita, promozione della cultura come forma di benessere psico-sociale e di miglioramento della qualità della vita.

ART. 6 (Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche [e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro] che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. In osservanza dell'art. 32, co. 2, CTS, il numero di eventuali soci-enti del Terzo Settore non potrà essere superiore al 50% del numero degli associati.

- L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal direttivo, in osservanza del principio di non discriminazione, eventualmente ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile, su domanda scritta del richiedente. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati
- L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare almeno 30 giorni prima.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato (in alternativa la delibera può essere assunta dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea). La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Organo di controllo (solo in caso di superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2 CTS);
- Organo di revisione (solo in caso di superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2 CTS);

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal presidente o dal vicepresidente.

ART. 11
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati. L'assemblea può tenersi anche via Skype e in videoconferenza, su piattaforme tipo meet, zoom ecc...

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo whatsapp, sms, lettera, fax, e-mail, o altre modalità, spedita/divulgata almeno un giorno prima della data fissata per l'assemblea, al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una sola delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12
(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva il regolamento interno

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

- L'assemblea ordinaria (che può tenersi anche via Skype, Zoom, Meet o altre piattaforme in videoconferenza) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più

- uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è ammessa altra maggioranza) e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile).

ART. 15 **(Presidente e Vice-Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti **e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno**: convoca e presiede l'Assemblea e ne garantisce l'esercizio delle funzioni; convoca e presiede l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, cura i rapporti con le istituzioni, custodisce gli atti ed i documenti dell'Associazione avvalendosi, se presente, del Segretario, presenta il piano delle attività ed il rendiconto finanziario annuale. E' il rappresentante del Consiglio direttivo. Il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile per due mandati consecutivi.

- Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
- Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 16 **(CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Consiglio direttivo (**Organo di amministrazione**) governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Si riunisce, di regola, almeno due volte all'anno, e si compone da un

minimo di 3, ad un massimo di 5 Consiglieri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni tre e sono rieleggibili per due mandati. Alla scadenza il Consiglio Direttivo esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Organo. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

16.1 Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente; in deroga il Consiglio può decidere che le riunioni avvengano in giorni fissi. Per l'elezione dei Consiglieri, elettori sono i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età. L'elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dai soci.

I consiglieri decadono:

- a) per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- b) nel caso di n° 3 assenze ingiustificate consecutive;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per cause di forza maggiore.

In caso di contemporanee dimissioni di almeno 2/3 dei Consiglieri, le funzioni del Consiglio vengono sospese, restando al Presidente il compito di svolgere le attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS, L'Organo di controllo "può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".

ART. 18

(Revisore legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, e sottoscrizioni anche a premi;
- rimborsi da convenzioni;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23
(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24
(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta depositata o fatta pervenire 15 gg prima.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organo di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Consiglio Direttivo), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.